

CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE	PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE

N. <u>60</u> /	/ / gen. d	lel 🚐 🕯	<u> </u>	2012	n. <u>2/</u>	del	- 1 AGC). 2012

Oggetto: Affrancazione canone enfiteutico, art. 33 Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332. Ditta : MORETTI FRANCESCO, MINCIOTTI LILIANA, MORETTI PATRIZIA, MORETTI ROBERTA, MORETTI ROSSELLA. Atto di rettifica

L'anno duemiladodici, addì	UNO	del mese di agosto,	alle ore _	11,00
nel proprio ufficio				

IL CAPO SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 25/AG del 5 luglio 2012 relativo al
conferimento di incarico dirigenziale vicario per il Settore Pianificazione Urbanistica;
Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;

IL CAPO SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Visto che l'enfiteusi è un diritto reale di godimento su fondo altrui, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo, disciplinato dal Codice Civile, articoli 957 e seguenti.

Considerato che la Legge 22 luglio 1966, n. 607 e la Legge 18 settembre 1970, n. 1138 hanno disciplinato la normativa rendendo più facile il ricongiungimento del dominio diretto (concedente) e dominio utile (enfiteuta) attraverso l'affrancazione.

Che con l'affrancazione l'enfiteuta diviene proprietario del fondo col pagamento di una somma in denaro detta prezzo di affrancazione. Che l'enfiteuta può disporre del proprio diritto sia per atto tra vivi, sia per atto testamentario. Che l'enfiteuta è obbligato a migliorare il fondo, a pagare un canone annuo pari a 12 volte il reddito dominicale, a pagare le imposte sul fondo, a non cedere il fondo in subenfiteusi. Ha il diritto di godere del fondo e di raccoglierne i frutti, di affrancare il fondo pagando un prezzo di affrancazione pari a 15 volte il canone enfiteutico.

Vista la sentenza n. 143 del 1997 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.

Visto l'articolo 971 del Codice Civile, Libro Terzo, titolo quarto, che dispone: "Se più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l'affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone. Se più sono i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente. L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. Le modalità sono stabilite da leggi speciali."

Visto quanto disposto a pag. 368 della "Verifica demaniale del Comune di Terracina" dal Prof. Avv. Ugo Petronio, redatta in data 22 luglio 1996, regolarmente pubblicata all'albo pretorio del Comune e quindi avente valore, ovvero che "i terreni sono stati concessi in enfiteusi con provvedimenti ante 1924, essi non sono più appartenenti al Demanio Civico di Terracina, ma rimane a carico dei proprietari il solo onere dell'affrancazione del canone enfiteutico su di essi gravante";

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto che i signori Moretti Francesco, nato a Roma il 11 dicembre 1951, codice fiscale MRTFNC51T11H501V, e residente a Roma in Via Ugo De Carolis n. 74, Minciotti Liliana, nata a Roma il 19 maggio 1932, codice fiscale MNCLNN32E59H501Y, e residente a Roma in Viale Giulio Cesare n. 151. Moretti settembre nata a Roma (RM) il 15 1956, MRTPRZ56P55H501B, e residente a Roma in Via S. Igino Papa n. 52, Moretti Roma (RM) il 12 settembre 1964, codice fiscale nata а MRTRRT64P52H501P e residente a Roma in Viale Giulio Cesare n. 151, e Moretti Roma (RM) 26 novembre 1954, codice fiscale il MRTRSL54S66H501D, e residente a Latina in Via Cicerone n. 52, in data 7 marzo 2011, prot. n. 11849/I, hanno presentato a questo Comune istanza intesa ad ottenere l'affrancazione del canone gravante sul terreno che è parte di quelli concessi in enfiteusi perpetua all'Opera Nazionale Combattenti (O.N.C.) con contratto del 8 giugno 1933 e rettificato con contratto del 28 settembre 1934, distinto ora in catasto terreni del Comune di Terracina al foglio 178 particella 60 (ENTE URBANO) della superficie di mq. 1780 e particella 69 (seminativo) della superficie di mq. 920, terreno sul quale insiste un immobile distinto in N.C.E.U. al foglio 178 particella 60;

Che il procedimento di affrancazione è stato concluso con la determinazione dirigenziale n. 241 del 06 dicembre 2011 e col prescritto contratto di affrancazione repertorio n. 4706 del 13 marzo 2012, rogante il Segretario generale del Comune di Terracina;

Vista l'istanza del 24 luglio 2012, prot. n. 35196/I, inoltrata dalla signora Minciotti Liliana, con cui segnalava che in detti atti, la deteminazione dirigenziale e il contratto di affrancazione, sono state indicate, sulla base della errata dichiarazione di successione al signor Moretti Carlo, le quote spettanti alle signore Minciotti Liliana, Moretti Patrizia, Moretti Roberta e Moretti Rossella;

Accertato, sulla base della documentazione prodotta, la dichiarazione di successione presentata all'Ufficio del Registro di Roma in data 14 giugno 1985, al n. 38 volume 10849 e la dichiarazione integrativa di successione presentata all'Agenzia delle Entrate di Roma in data 6 giugno 2012, al n. 2270 volume 9990, che le esatte quote ereditarie sono:

Minciotti Liliana per 6/36 Moretti Patrizia per 4/36 Moretti Roberta per 4/36 Moretti Rossella per 4/36

Ritenuto di dover provvedere ad integrare il provvedimento di affrancazione concluso con la determinazione dirigenziale n. 241 del 06 dicembre 2011 e con atto n. 4706 di repertorio, rogante Dott. Marco Raponi, Segretario generale del Comune di Terracina, in data 13 marzo 2012, regolarmente registrato a Latina;

Vista la circolare n. 2/2004 del 26 febbraio 2004 della Direzione Agenzia del Territorio recante disposizioni sull'idoneità della determinazione dirigenziale quale titolo idoneo per l'affrancazione dei canoni di natura enfiteutica;

Ritenuto di dover provvedere in conformità all'indirizzo dato dal Sindaco con la sopraindicata nota prot. n. 25/AG del 5 luglio 2012;

Vista la Disposizione di Servizio n. 1 del 27 aprile 2012, del Capo Settore Pianificazione Urbanistica concernente l'organizzazione interna del Settore e le attribuzioni funzionali dei Servizi e l'attribuzione delle responsabilità procedimentali;

Visti gli articoli 107 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizi ed il conferimento degli incarichi a contratto;

Visto il vigente Statuto;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria:

DETERMINA

1- di rettificare la determinazione dirigenziale n. 241 del 6 dicembre 2011 "Affrancazione canone di natura enfiteutica, art. 33 Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332. Ditta: MORETTI FRANCESCO, MINCIOTTI LILIANA, MORETTI PATRIZIA, MORETTI ROBERTA, MORETTI ROSSELLA e accertamento entrata .", nella parte descrittiva indicante i titolo di possesso dei beni immobili e precisamente al posto delle parole:

"Che le signore Minciotti Liliana per 12/36, Moretti Rossella per 2/36, Moretti Patrizia per 2/36 e Moretti Roberta per 2/36 sono subentrate nella titolarità degli immobili a seguito di dichiarazione di successione ereditaria al signor Moretti Carlo presentata all'Ufficio del Registro di Roma in data 14 giugno 1985, al n. 38 volume 10849;"

le parole

- "Che le signore Minciotti Liliana per 6/36, Moretti Rossella per 4/36, Moretti Patrizia per 4/36 e Moretti Roberta per 4/36 sono subentrate nella titolarità degli immobili a seguito di dichiarazione di successione ereditaria al signor Moretti Carlo presentata all'Ufficio del Registro di Roma in data 14 giugno 1985, al n. 38 volume 10849;"
- 2- di disporre la rettifica del contratto di affrancazione concluso in data 13 marzo 2012, n. 4706 di repertorio, rogante il Segretario generale del Comune di Terracina, regolarmente registrato;
 - 3- di dare, altresì, atto che la presente determinazione:
 - viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
 - è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto d regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio di Segreteria Generale;
- va annotato nel Registro delle Determinazioni conservato presso il Dipartimento Affari Generali- Segreteria Generale.
- va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

PROCEDIMENTO DEFINITO - ESISTONO LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ED I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE PER L'EMANAZIONE DEL PROCEDIMENTO FINALE.

Terracina, 1 agosto 2012

Il Responsabile del procedimento Istruttore Direttivo Amministrativo Carlo Capirchio Il Responsabile del Procedimento Sig. Carlo Caprichio

Il Capo Settore
Pianificazione Urbanistica
Geom. Eugenio Pepe

Terracina, _	01.08/2012	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 3 960.2012 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale Dott. Marco Raponi

Terracina, <u>- 3 AGO. 2012</u>